



*Istituto di Istruzione Superiore Galilei Pacinotti*  
Via Benedetto Croce, 32/34 – 56125 Pisa  
C.M. PIIS00700E C.F. 93089150507  
Tel. 050/23230-050/23520  
e-mail [piis00700e@istruzione.it](mailto:piis00700e@istruzione.it)  
pec [piis00700e@pec.istruzione.it](mailto:piis00700e@pec.istruzione.it)

## REGOLAMENTO INCARICHI ESPERTI ESTERNI

### Il Consiglio d'Istituto,

VISTO l'art. 43 comma 3 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129 ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;

VISTO l'art. 45 comma 2 lettera h) del D.I. n. 129 del 2018 il quale prevede che al Consiglio di Istituto spetta la deliberazione relativa alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento da parte del Dirigente Scolastico dell'attività relativa ai contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

VISTO il D.Lgs .n°165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la circolare n. 2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

### APPROVA

il seguente regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni, che è parte integrante del Regolamento di Istituto

#### **Art.1 - Finalità e ambito di applicazione**

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità e i criteri per il conferimento ad esperti esterni all'istituzione scolastica di contratti di prestazione d'opera per attività e insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel PTOF, e nell'ambito dei PON, POR, POC. Il presente regolamento è finalizzato a garantire la qualità della prestazione, la trasparenza e l'oggettività delle procedure di individuazione degli esperti esterni, nonché la razionalizzazione delle spese per gli stessi.

Rientrano quindi nella disciplina del presente Regolamento tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche ai sensi degli artt. 2222 e 2230 del c.c.

## **Art. 2 - Condizioni per la stipula dei contratti**

Per esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, l'istituzione scolastica può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'istituzione scolastica deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno. È fatto, quindi, divieto di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.

## **Art. 3 Tipologie contrattuali**

Nel caso in cui l'istituzione scolastica, nella realizzazione delle attività progettuali inserite nel Piano Triennale dell'offerta formativa o per determinate attività anche obbligatorie per legge, si avvalga di esperti estranei all'amministrazione, con gli stessi può stipulare contratti di lavoro autonomo e più specificamente:

- contratti di prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 c.c. con esperti che effettuino prestazioni di lavoro autonomo occasionale non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione abitualmente esercitata.
- contratti di prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2230 c.c. con lavoratori autonomi liberi professionisti di cui al comma 1 dell'art. 53 del Tuir;

## **Art. 4 - Individuazione delle professionalità**

Ai fini della selezione degli esperti esterni si potrà procedere sia attraverso avviso pubblico, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica, che attraverso la richiesta di candidature.

Sia nell'avviso che nelle lettere di invito dovranno essere indicati:

- a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione ;
- c) durata dell'incarico;
- d) modalità di realizzazione del medesimo;
- e) tipologia contrattuale;
- f) compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del

pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale se da applicare, eventuali sospensioni della prestazione.

Nel medesimo avviso dovrà essere individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte, le modalità di presentazione ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avverrà la comparazione.

In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso, non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di detenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

#### **Art. 5 - Procedura comparativa**

Il Dirigente Scolastico procede alla valutazione dei *curricula* presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, secondo i criteri esplicitati nella procedura di selezione e fermo restando i criteri generali di cui al presente articolo.

La valutazione sarà effettuata sulla base dei titoli e con i punteggi di cui alla griglia di valutazione.

Nel caso di attività che richiedano particolari competenze professionali ed esperienze lavorative non riconducibili a quelle previste dalla griglia di valutazione dei titoli, il Dirigente Scolastico, anche avvalendosi di apposita commissione da lui nominata, determina titoli e requisiti di accesso in relazione alla specificità delle prestazioni richieste e procede all'individuazione degli esperti, anche adattando e integrando la griglia di valutazione secondo i criteri maggiormente pertinenti alla natura, all'oggetto e alla caratteristica dell'incarico

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue:

- punteggio più alto nei titoli universitari e culturali
- esperienze lavorative con valutazione positiva presso scuole
- minore età

L'individuazione del contraente avrà luogo anche in presenza di una sola candidatura, purché corrispondente ai requisiti richiesti.

### Griglia valutazione titoli

<b>A</b>	<b>TITOLI CULTURALI</b>	<b>MAX 50 PUNTI</b>
A1	Laurea specifica nel settore di pertinenza	12 punti (+2 se con lode)
A2	Altro titolo di studio di valore pari o superiore al precedente ( <i>si valuta 1 solo titolo</i> )	5 punti
A3	Dottorato di ricerca nel settore di pertinenza ( <i>si valuta 1 solo titolo</i> )	5 punti
A4	Master, Corsi di specializzazione o di perfezionamento inerenti il settore di pertinenza	2 punti per corso max 8 punti
A5	Corsi di aggiornamento della durata minima di 30 ore nel settore di pertinenza	1 punto per corso max 8 punti
A6	Abilitazione professionale all'insegnamento, iscrizione all'albo o all'ordine	5 punti
A7	Pubblicazioni attinenti il settore di pertinenza ( <i>escluse quelle di carattere divulgativo od taglio giornalistico</i> )	1 punto per pubblicazione max 5 punti
<b>B</b>	<b>TITOLI PROFESSIONALI</b>	<b>MAX 50 PUNTI</b>
B1	Esperienze professionali nel settore di pertinenza ( <i>per incarichi o esperienze almeno trimestrali</i> )	1 punto per esperienza ( <i>per incarichi ed esperienze pari o superiori a un anno: 3 punti</i> ) max 15 punti
B2	Esperienze di insegnamento nel settore di pertinenza: università, scuole statali o parificate, percorsi di istruzione e formazione professionale ( <i>per incarichi o esperienze almeno trimestrali</i> )	1 punto per esperienza ( <i>per incarichi ed esperienze annuali: 3 punti per ciascun anno</i> ) max 15 punti
B3	Esperienza nel settore di pertinenza quale esperto in progetti presso enti e/o associazioni pubbliche o private e in progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa nelle scuole, ivi compresi i progetti PON-POR-POC ( <i>per incarichi o esperienze di almeno 20 ore</i> )	1 punto per esperienza max 10 punti
B4	Esperienza di docenza in percorsi di formazione e aggiornamento nel settore di pertinenza presso enti pubblici e privati riconosciuti non rientranti al punto B2 ( <i>per incarichi o esperienze di almeno 20 ore</i> )	1 punto per esperienza max 10 punti
	<b>TOTALE</b>	<b>MAX 100 PUNTI</b>

## **Art. 6--Esclusioni**

Sono esclusi dalle procedure comparative le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili ( cfr Circolare n.2/2008 della Funzione Pubblica) per un compenso complessivo non superiore ad € 200,00

Il ricorso a procedure comparative può essere, inoltre, derogato con affidamento diretto nei seguenti casi:

- a) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo;
- b) interventi formativi che si svolgono nell'arco di una sola giornata
- c) in risposta all'avviso di cui agli articoli precedenti del presente regolamento non viene presentata alcuna domanda, oppure le candidature non presentano professionalità e competenze adeguate alle richieste;
- d) assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità dell' incarico in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale

## **Art. 7 - Stipula del contratto**

Nei confronti dei candidati selezionati il Dirigente Scolastico provvede, nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto.

Il contratto, redatto per iscritto a pena di nullità e sottoscritto da entrambi i contraenti, deve avere, di norma, il seguente contenuto:

1. indicazione delle parti contraenti;
2. l'oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
3. la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale;
4. il corrispettivo della prestazione; indicato al lordo dell'I.V.A. o dell'IRAP e dei contributi previdenziali e fiscali (se previsti);
5. la modalità e tempi di corresponsione del compenso;
6. luogo e modalità di espletamento dell'attività;
7. eventuale compito di vigilanza sugli alunni;
8. la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
9. la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle

modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;

10. la previsione del foro competente, che, in caso di controversie, è quello di Pisa;

11. l'informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 recepito in Italia con D. Lgs. N° 101/2018.

### **Art. 8 Durata del contratto e determinazione del compenso**

Non è ammesso il rinnovo, né tacito né espresso, del contratto di collaborazione. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

In caso di durata pluriennale del contratto è necessaria la Delibera del CdI ( cfr D.I. n. 129/2018 art. 45 comma 1 lett. d)

Il compenso da attribuire, in riferimento alla disponibilità finanziaria del singolo progetto o della specifica assegnazione finanziaria, deve tenere conto del tipo di attività e dell'impegno professionale richiesto.

A seconda della tipologia di attività potrà anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.

Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.

Fermo restando quanto sopra, per i compensi si farà riferimento a quanto previsto dal D.I. n° 326/1995 che definisce quanto segue:

a. - il compenso per l'attività di direzione, organizzazione e controllo delle singole iniziative formative destinate al personale della scuola, ivi comprese quelle per la riconversione professionale, è quantificabile fino ad un massimo di € 41,32 per ogni giornata di attività in cui si articola l'iniziativa medesima. L'importo definito è considerato al lordo stato.

b. - Il compenso per le attività di docenza prestata nelle predette iniziative è quantificabile fino ad un massimo di € 41,32 per ogni ora di insegnamento, misura elevabile a € 51,65 per i professori universitari. L'importo definito è al lordo stato.

c. - Il compenso per le attività di coordinamento scientifico, di progettazione, di produzione e validazione dei materiali, di monitoraggio e di valutazione degli interventi stessi, rese nell'ambito di iniziative di formazione capitalizzabili e disseminabili, anche a distanza, è quantificabile fino ad un massimo di € 25,82 al lordo stato per ogni ora di attività.

d. - Il compenso per l'assistenza tutoriale, per il coordinamento dei lavori di gruppo o delle esercitazioni previsti dal progetto formativo è quantificabile fino ad un massimo di € 25,82 al lordo stato.

2. Nei casi particolari, di motivata necessità in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente Scolastico ha facoltà di stabilire il compenso orario da corrispondere facendo riferimento alla Circolare Ministero del Lavoro n. 101/1997, definita di seguito:

a - Docenti, direttori di corso e di progetto, docenti e ricercatori universitari, Dirigenti di azienda, imprenditori, esperti del settore senior (con esperienza decennale), professionisti, esperti junior di orientamento e/o di formazione (con esperienza decennale): fino ad un massimo di € 85,22 al lordo stato.

b - Docenti, codocenti, direttori di corso e codirettori di progetto, ricercatori universitari, professionisti, esperti di settore junior (triennale), professionisti, esperti junior di orientamento e /o di formazione (iniziale e continua) e di didattica con esperienza triennale di docenza: fino ad un massimo di € 56,81 al lordo stato.

c - Per le attività di docenza rientranti nel finanziamento con fondi PEZ (Piano Educativo Zonale), per i corsi di madre lingua, per le certificazioni linguistiche l'importo orario è quantificabile in € 30,00 al lordo stato.

d - Per le attività di lettorato effettuate in copresenza con il docente curricolare l'importo orario è quantificabile in € 27, 12 al lordo stato.

La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Sono fatte salve le specifiche disposizioni previste in tema di P.O.N. di progetti nazionali e comunitari e le relative indicazioni dell'Autorità di Gestione.

#### **Art. 9 Ricorso alle collaborazioni plurime**

Allorché l'istituzione scolastica abbia la necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel proprio corpo docente potrà ricorrere alla collaborazione di docenti di altre scuole statali ai sensi dell' art.35 del CCNL 2007.

In queste ipotesi dovrà essere acquisita l'autorizzazione del dirigente scolastico della scuola di appartenenza.

Le ore di docenza ai docenti esterni sono retribuite nella misura stabilita nel CCNL Scuola 2007.

Per il Personale ATA il riferimento è alle previsioni dell'art. 57 del CCNL 2007.

#### **Art. 10 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

Il Dirigente Scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può

richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

#### **Art. 12 Interventi di esperti a titolo gratuito**

In caso di partecipazione ad attività inerenti progetti deliberati dagli organi competenti ed inseriti nel PTOF di esperti a titolo gratuito, con gli stessi dovrà comunque essere formalizzato un incarico scritto in cui dovranno essere indicati — tra l'altro - le modalità della prestazione e gli obblighi delle parti.

#### **Art. 13—Autorizzazione per i dipendenti pubblici e comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni**

In caso di incarichi conferiti a dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n. 165 del 2001.

L'istituzione scolastica deve procedere alla comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni degli incarichi conferiti ad esperti esterni secondo i termini e le modalità indicate dall'art. 53 comma 14 del D.L.vo n. 165 del 2001.

Il presente regolamento sostituisce il regolamento approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19 settembre 2018

Approvato nella seduta del 20.05.2021 con delibera n° 35



